

UNIONE COMUNI "MARMILLA"

Sede legale Viale Rinascita,19-09020 Villamar (Su) – Sede Operativa Via Carlo Felice, n. 267 – Sanluri (Su)

tel. 070.9307050

www.unionecomunimarmilla.it

unionecomunimarmilla@legalmail.it

ucmarmilla@gmail.com

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'appalto del servizio "di SERVIZIO DI SUPPORTO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA. (SUAPE)".

CIG. **[8474349605]**

PREMESSA

La presente procedura di gara è finalizzata all'affidamento dell'appalto sotto specificato ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con procedura aperta per l'affidamento del "SERVIZIO DI SUPPORTO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA. (SUAPE)" che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma CAT SARDEGNA sull'iniziativa "AL 29 Servizi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi (ingegneria e pianificazione)."

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.

La presente procedura di gara è stata autorizzata con Determina a contrarre. n. 569_97 del 21.10.2020.

1. STAZIONE APPALTANTE:

Unione dei Comuni "Marmilla" – Viale Rinascita n° 19 – 09020 Villamar (SU) - Telefono 0709307050
- e-mail ucmarmilla@gmail.com - PEC unionecomunimarmilla@legalmail.it

2. PROCEDURA DI GARA:

Procedura aperta telematica tramite sistema CAT SARDEGNA.

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma sono contenute nei Manuali d'uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti CAT SARDEGNA. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI.

3.1. LUOGO DI ESECUZIONE:

COMUNI DI BARUMINI, COLLINAS, FURTEI, GENURI, GESTURI, LAS PLASSAS, LUNAMATRONA, PAULI ARBAREI, SANLURI, SEGARIU, SETZU, SIDDI, USSARAMANNA, VILLAMAR, VILLANOVAFORRU, TUILI, TURRI, VILLANOVAFRANCA;

3.2. DESCRIZIONE:

SERVIZIO DI SUPPORTO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA. (SUAPE).

3.3. NATURA:

75110000-0 Servizi di pubblica amministrazione – Servizi pubblici generali;

3.4. IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI:

Il servizio viene retribuito dietro pagamento, a carico dell'Unione, di un canone annuo, soggetto a ribasso, di € 1,10 per ogni abitante, calcolato al 31 Dicembre dell'anno precedente, che risiede nei comuni che aderiscono al servizio. Il pagamento avrà luogo previa presentazione di fattura trimestrale posticipata.

Oltre al predetto canone l'affidatario del servizio avrà diritto al pagamento di una quota sulla base delle pratiche presentate dagli utenti, secondo le tariffe stabilite dall'Unione e relativa alle prestazioni rese.

Gli importi delle tariffe sono indicati nel successivo Disciplinare di gara e non sono soggetti a ribasso.

L'importo complessivo massimo dell'appalto, presunto a regime, è pari a euro 526.020,00 **IVA esclusa**, di cui:

- € 76.020,00 soggetto a ribasso;
- € 450.000,00 non ribassabili, stimati sulla base del numero presunto, di pratiche da istruire;

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Oltre al predetto canone l'affidatario del servizio avrà diritto ad un compenso nella misura pari all'ammontare di quanto contenuto nella tabella di seguito riportata, così come deliberato dalla Giunta dell'Unione:

TARIFFE		
N.	CAUSALE	TARIFFE
1	DUA AVVIO IMMEDIATO SENZA INTERVENTI EDILIZI Procedura dove non sono previsti interventi edilizi	€ 70,00 fino a 2 Enti + 20,00 ogni ulteriore Ente
2	DUA AVVIO IMMEDIATO SENZA INTERVENTI EDILIZI-TEMPORANEA Procedura senza interventi edilizi – attività "a scopo di lucro" temporanee in sagre, feste, manifestazioni	€ 40,00 fino a 2 Enti + 20,00 ogni ulteriore Ente
3	DUA AVVIO IMMEDIATO CON INTERVENTI EDILIZI Procedura dove sono previsti interventi edilizi	€ 80,00 fino a 2 Enti + 20,00 ogni ulteriore Ente
4	DUA CONFERENZA DI SERVIZI – VARI ENTI Conferenza di servizi dove sono coinvolti più Enti	€ 150,00 fino a 2 Enti + 20,00 ogni ulteriore Ente + 2 Marche da Bollo da € 16,00
5	RICHIESTA AGIBILITA' Attività di verifica delle dichiarazioni di agibilità degli immobili e degli impianti	€ 80,00 fino a 2 Enti + 20,00 ogni ulteriore Ente
6	RICHIESTA COLLAUDO Attività di verifica dei certificati di collaudo degli immobili e degli impianti	€ 70,00 fino a 2 Enti + 20,00 ogni ulteriore Ente
7	COMUNICAZIONI Comunicazioni interventi edilizi (F 3 – F 13)	€ 40,00
8	COMUNICAZIONI Comunicazioni esercizio attività - Rinnovi 8F2 – F4 –F8 –F17 ecc	€ 30,00
9	INTEGRAZIONI Trasmissione integrazioni documentali	€ 20,00 ogni Ente interessato
10	PARERE PRELIMINARE Richiesta parere preliminare su un attività	€ 120,00 ogni Ente interessato fino a 2 Enti + 20,00 ogni ulteriore Ente
11	RICHIESTA ANNULLAMENTO PROCEDURA Richiesta di annullamento di una procedura	€ 10,00 ogni Ente interessato
12	CESSAZIONE ATTIVITA' Comunicazione di cessazione attività	€ 10,00 ogni Ente interessato
13	DUA IN SANATORIA/ACCERTAMENTO CONFORMITÀ Consultazione e compilazione della pratica con l'ufficio	€ 100,00
14	ATTIVITÀ PREISTRUTTORIA Consultazione e compilazione della pratica con l'ufficio	€ 80,00 fino a due Enti + € 20,00 ogni ulteriore Ente

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

3.5 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

- **corrispettivo a misura**

Si precisa altresì che:

- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D Lgs n° 50/2016, si stabiliscono le seguenti clausole chiare, precise e inequivocabili che fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro:
 - o servizi aggiuntivi complementari o di miglioramento, fino all'importo massimo in aumento del 50% dell'importo di affidamento agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento iniziale;
- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D Lgs n° 50/2016, si stabiliscono le seguenti clausole per modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo:
 - o servizi aggiuntivi di completamento, complementari o di miglioramento, fino all'importo massimo in aumento del 50% dell'importo di affidamento agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento iniziale;
- ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D Lgs n° 50/2016, si stabiliscono le seguenti clausole per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale:
 - o servizi aggiuntivi di completamento, complementari o di miglioramento, fino all'importo massimo in aumento del 50% dell'importo di affidamento agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento iniziale;

4. TERMINE DI ESECUZIONE

Giorni 1.095 (millenovantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei servizi;
Il servizio sarà avviato con i comuni che hanno aderito al servizio associato, pertanto, l'affidatario si vincola, inoltre, a garantire il servizio anche per i comuni dell'Unione che dovessero aderire al servizio in un secondo momento. In tale ultimo caso il servizio dovrà essere iniziato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'Unione all'affidatario e dovrà essere garantito alle medesime condizioni contrattuali.

Resta inteso che ciascun comune potrà recedere dal servizio associato ed, in tal caso, l'impresa nulla potrà pretendere per il venir meno della partecipazione di uno o più comuni. Resta salva la possibilità per l'aggiudicatario di recedere dal contratto nel caso in cui, a causa del recesso di più comuni dal servizio, lo stesso dovesse risultare, sulla base di elementi oggettivi, non più remunerativo.

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

5.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Capitolato speciale d'appalto
- Domanda di partecipazione e dichiarazioni (Allegato A)
- (eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati (All. A1)
- (eventuale) Documentazione in caso di avvalimento (All. A2)
- Dichiarazione qualità e livello di "performance" del servizio (All. A3)
- Dichiarazione sui profili qualitativi e di alta formazione del gruppo di lavoro (All. A4)
- DGUE (Allegato B)
- Patto di Integrità (Allegato C)
- Offerta economica (Allegato D)

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell'ente all'indirizzo: [http://www. www.unionecomunimarmilla.it](http://www.www.unionecomunimarmilla.it) e sulla piattaforma Sardegna CAT, all'interno della gara specifica all'indirizzo www.sardegncat.it

5.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente** tramite le funzionalità della piattaforma SardegnaCat (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 c. 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione, (in forma anonima del mittente) sulla piattaforma SardegnaCat, all'interno della gara specifica all'indirizzo www.sardegncat.it e sul sito istituzionale dell'ente.

5.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite le funzionalità della piattaforma SardegnaCAT (Messaggistica).

A tal fine l'operatore economico dichiara di accettare che le comunicazioni inerenti alla procedura di gara vengano effettuate tramite la suddetta modalità.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

6. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da attuare (impossibilità oggettiva).

n.	Descrizione delle prestazioni	Importo PER TRE ANNI	CPV	CIG
1	SERVIZIO DI SUPPORTO CONSULENZIALE SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA (SUAPE)	€ 526.020,00	75110000-0 Servizi di pubblica amministrazione – Servizi pubblici generali	[8474349605]

7. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

a. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 MESI, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

7.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per un una durata non superiore a 24 mesi, per un importo € 350.680,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, risulta essere il seguente:

Importo servizio 36 mesi -	Importo opzione 24 mesi	Importo totale
€ 526.020,00(IVA esente)	€ 350.680,00 (IVA esente)	€ 876.700,00 (IVA esente)

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.. In particolare

- a) è **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- b) è **vietato**, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale;
- c) è **vietato**, al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d) i consorzi di cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- e) nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate

designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione;

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole [cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013].

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto [cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013]. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve

conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter del D.lgs. n. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di **esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, c.17 della L. 190/2012.

10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, c. 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).

Ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA

In base ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza, considerata l'entità dell'appalto e la specificità del servizio richiesto, gli operatori economici devono possedere tutti i seguenti requisiti di capacità economica finanziaria:

- a) **Fatturato specifico minimo annuo** (*concernente la dimostrazione della capacità economico finanziaria dei concorrenti attinente la prova di svolgimento di servizi specifici*), relativo al servizio oggetto di gara, ossia la **gestione dei servizi di supporto consulenziale F.O. e B.O. SUAP/SUAPE**, riferito agli ultimi 3 anni (2017, 2018, 2019), pari a 2 volte l'importo annuale del valore del contratto ovvero pari a €. 350.680,00 IVA esclusa, per tutti e tre gli esercizi.

10.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE

In conformità a quanto stabilito nella *“Relazione per il Servizio di Supporto Consulenziale SUAPE”*, coerentemente:

- agli standard qualitativi raggiunti negli anni dallo Sportello (stretti tempi di istruttoria, ricevibilità/irricevibilità ecc.);
- agli indicatori di efficienza del servizio;
- agli obiettivi definiti nell'elaborato relazionale;
- alle finalità di perseguimento del pubblico interesse della Stazione Appaltante nell'incentivare la partecipazione di operatori economici altamente specializzati e con un bagaglio di conoscenze tecniche tali da poter svolgere al meglio il servizio consulenziale oggetto di gara, vengono di seguito definiti i **requisiti minimi di capacità tecnico-professionale** che devono possedere gli operatori economici:

- 1) Aver gestito nel corso del triennio precedente 2017 -2018 - 2019 almeno un servizio di supporto consulenziale Front Office e Back Office nel SUAP/SUAPE di pari complessità, con almeno 1.000 pratiche annue di Procedimento Unico in immediato avvio e CdS (ai sensi della L.R. n.3 /2008 modificata dalla L.R. N. 24 del 20 OTTOBRE 2016) e delle quali almeno l'80% siano state gestite entro le 48 ore successive al giorno della trasmissione da parte dell'utente; *tale parametro è valutato dallo scostamento temporale tra la data di caricamento della pratica dall'utente, e la prima comunicazione su portale da parte del SUAP/SUAPE, sia essa richiesta di regolarizzazione (“principio di soccorso istruttorio” per le pratiche carenti), sia trasmissione di quelle regolari;*
- 2) Esperienza e qualifiche professionali del gruppo di lavoro:
n. 1 REFERENTE DEL SERVIZIO, responsabile dell'intero appalto, con formazione accademica (Laurea quinquennale-vecchio ordinamento o magistrale in ingegneria o

architettura) e con esperienza documentata nei servizi di supporto SUAP/SUAPE F.O. e B.O. alle Pubbliche amministrazioni non inferiore ad anni 3 negli ultimi 5 anni.

Il “referente del servizio” sarà il diretto Responsabile degli standard qualitativi dell’attività Consulenziale e Informativa dello Sportello all’Utenza e agli Enti Terzi, che è alla base dell’efficienza del servizio. Egli garantirà la reperibilità telefonica continua, l’assistenza e il supporto al Responsabile durante le conferenze di servizi, la gestione–coordinamento–formazione del “gruppo di lavoro”, le attività di programmazione, verifica e coordinamento sistematico dell’attività di sportello, i rapporti con gli enti terzi, l’attività di mappatura, analisi, elaborazione degli indicatori individuati dal Responsabile di Servizio mediante documentazione periodica delle procedure operative. Assicurerà inoltre tutto il supporto alle attività di promozione dello sportello, alle azioni strategiche finalizzate alle modalità d’approccio agli aspetti autorizzativi con i soggetti direttamente coinvolti nell’attività dell’ufficio, utenti, professionisti funzionari comunali titolari di endoprocedimenti. Si occuperà inoltre delle elaborazioni statistiche dei dati territoriali, della formulazione di proposte progettuali migliorative attuabili sul territorio, del monitoraggio e della conservazione dei dati, sempre secondo le indicazioni impartite dal Responsabile di Servizio per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

n. 2 “OPERATORI DI SPORTELLO ESPERTI” in materia di procedimento unico (introdotto con la L.R. n. 3 del 2008), di cui almeno 1 con formazione accademica in ambito tecnico o amministrativo giuridico (Laurea quinquennale-vecchio ordinamento o magistrale in: ingegneria, architettura, economia, giurisprudenza, scienze politiche ecc.), di comprovata esperienza professionale di almeno 3 anni nelle attività di F.O. e B.O. SUAP/SUAPE svolte presso le Pubbliche Amministrazioni negli ultimi 5 anni, come operatori SUAP/SUAPE mediante l’utilizzo della piattaforma Regionale SUAP2. Dei due operatori è ammessa anche la presenza di una figura diplomata o con laurea triennale esclusivamente in ambito tecnico e con comprovata esperienza professionale di almeno 3 anni nelle attività di F.O. e B.O. SUAP/SUAPE svolta presso le Pubbliche Amministrazioni negli ultimi 5 anni, come operatori SUAP/SUAPE mediante l’utilizzo della piattaforma Regionale SUAP2. Tutti gli “operatori di sportello esperti” devono avere gestito singolarmente almeno 400 pratiche annue nel procedimento unico (SUAP/SUAPE) riferite agli ultimi due anni di esercizio (2018/2019).

In particolare, oltre ai componenti il gruppo di lavoro sopra definiti, l’operatore economico potrà coinvolgere ulteriori esperti, con professionalità specifiche sulle singole discipline sopracitate, di

comprovata esperienza, acquisita nella pubblica amministrazione, nell'ambito delle pratiche in "procedimento unico" in materia SUAP/SUAPE.

L'eventuale sostituzione nel corso dell'appalto, di uno o più componenti il gruppo di lavoro, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio SUAPE dell'Unione, e sarà comunque subordinata alla verifica del possesso, da parte dei nuovi soggetti proposti, di requisiti professionali equivalenti o superiori a quelli posseduti dai soggetti indicati dall'appaltatore in sede di gara, da comprovare mediante la presentazione dei relativi curricula.

L'esperienza professionale di ciascun componente del gruppo di lavoro dovrà essere documentata con un curriculum sottoscritto dall'esperto, con allegata fotocopia di un proprio documento d'identità. Al curriculum dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul possesso dei requisiti e sull'accettazione dell'esperto a prestare la propria attività per l'esecuzione dei servizi in oggetto nel caso di aggiudicazione. La documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnico professionale, potrà essere inserita nell'apposita sezione dedicata alla documentazione tecnica sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedasi allegato A4).

Tutti gli "operatori di sportello esperti" devono avere gestito singolarmente almeno 400 pratiche SUAPE annue ad ente negli ultimi due anni di esercizio (2018/2019).

10.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 c. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- b) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- 3) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

N.B. I requisiti di capacità tecnico professionale devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Le mandanti dovranno possedere il suddetto requisito per una percentuale pari a quella di partecipazione.

10.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 c. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

11 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, c. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

Ai sensi dell'art. 89, c.7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, c. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, c.3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede al concorrente, per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

12 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare le quali non possono superare il 40% del servizio. Per i requisiti del subappalto si richiamano le norme contenute nella legge "sblocca cantieri" di modifica all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.

L'art. 105 comma 4 (modificato dalla Legge sblocca cantieri) recita:

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui

all'articolo 80;

- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

I subappaltatori devono possedere i requisiti di moralità previsti dall' ex art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

13 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria** pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara e precisamente di importo pari ad € 10.520,40.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, c. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, c. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, c. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 c. 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, c. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, c. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento alla tesoreria dell'Unione Comuni Marmilla banco di Sardegna Iban IT 35 U 01000 03245 52030 0305991;

- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, c. 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, c. 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.01.2018 n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale

mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, c. 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente dimostra il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, c. 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, c. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). **Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC non è dovuto.

[Adempimento sospeso dall'art. 65 del Decreto Legge n. 34/2020].

15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all'art. 1, c. 1, lett. s) del D.Lgs.n. 82/2005 e dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma SardegnaCAT. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire l'offerta entro e non oltre il termine perentorio del **24/11/2020 alle ore 13.00** indicato anche sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale "SardegnaCAT".

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

- 1) accedere al portale: www.sardegnaecat.it;
- 2) inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all'area riservata;
- 3) accedere all'area "gare in busta chiusa" (RdO);
- 4) accedere alla sezione "gare in busta chiusa (RdO) per tutti";
- 5) cliccare sull'evento di interesse;
- 6) Cliccare sul tasto "Esprimere interesse" e confermare cliccando su "OK";

Con il completamento della procedura sopra descritta è concluso l'accesso alla sezione dedicata alla gara; il concorrente potrà accedere alla configurazione della gara, all'area Allegati, alla Messaggistica e alla sezione dedicata all'inserimento dell'offerta.

Nel caso di raggruppamenti i documenti per la partecipazione devono essere inviati dalla capogruppo/mandataria ai sensi di quanto stabilito all'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto, nonché le Regole per l'accesso e l'utilizzo del sistema SardegnaCAT (Manuali d'uso).

Le disposizioni dei suddetti manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte sul sistema SardegnaCAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta da tre buste virtuali:

- a) **“Busta di qualifica”** – Documentazione amministrativa
- b) **“Busta tecnica”** – Offerta tecnica
- c) **“Busta economica”** – Offerta economica

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante nella piattaforma SardegnaCAT.

Le dichiarazioni devono essere prodotte in formato elettronico come segue:

- come documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale;
- in alternativa, come scansione del documento cartaceo ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, c. 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta di qualifica, si applica l’art. 83, c. 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, c.3, lett. b) del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, c. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, c. 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a **10 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, c. 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La sezione denominata "**Busta di Qualifica**" dovrà contenere la **documentazione amministrativa** di seguito elencata:

- Domanda di partecipazione Allegato **A**;
- Eventuale (procura)
- Eventuale (copia attestazione imposta di bollo)
- Eventuale (dichiarazione per i soggetti associati) Allegato **A1**
- Eventuale (dichiarazione in caso di avalimento) Allegato **A2**
- DICHIARAZIONE SUI PROFILI QUALITATIVI E DI ALTA FORMAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO – REQUISITI DI CAPACITA' PROFESSIONALE Allegato **A4**
- Eventuale (documentazione in caso di subappalto)
- DGUE(Compilato secondo le indicazioni di cui al punto 17.4);
- Patto di integrità;
- Garanzia provvisoria;
- Eventuale Certificazione ISO;
- PASSOE.

Nella busta di qualifica non devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, elementi dell'offerta economica.

17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI

La domanda di partecipazione, **sottoscritta digitalmente**, è redatta, in bollo, utilizzando preferibilmente il modello di cui all'allegato A, e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. La domanda è sottoscritta:

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e **con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è **priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo **comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm., la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

La domanda contiene una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza

17.2 (EVENTUALE) PROCURA

Nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura, attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni di cui al presente disciplinare oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

17.3 ATTESTAZIONE IMPOSTA DI BOLLO

Il concorrente al fine di attestare l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, qualora non sia stata applicata alla domanda di partecipazione e dichiarazioni (Allegato A), deve allegare copia scansionata o virtuale del **Mod. F23** che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo, inerente la domanda di partecipazione, pari a € 16,00. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs. 50/2016 e ss.mm. o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In riferimento alla compilazione occorre precisare che:

- Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento, ovvero dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;
- Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti:
 - Ragione sociale: Unione dei Comuni Marmilla
 - Comune: Via Carlo Felice, 267
 - Provincia: SUD SARDEGNA
 - Codice fiscale: 03141330922
- Sez. Dati del versamento, al punto 6 "Ufficio/Ente", deve essere riportato il codice TWD da richiedersi all'agenzia dell'entrate.
- Sez. Dati del versamento, al punto 10 "Estremi dell'atto o del documento" deve essere riportato l'anno di riferimento della gara 2020 e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG della gara
- Sez. Dati del versamento, al punto 11 "Codice tributo" deve essere riportato il num. 456T
- Sez. Dati del versamento, al punto 12 "Descrizione" deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo
- Sez. Dati del versamento, al punto 13 "Importo" deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di
€ 16,00 (euro sedici/00)

17.4 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il modello presente sul Sistema, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul Sistema, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e inserito all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

DGUE IN FORMATO ELETTRONICO – Istruzioni per la compilazione e la presentazione

1: Scaricare sulla propria postazione il file espd-request.xml allegato alla documentazione di gara;

2: Collegarsi all'indirizzo <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>

3: Selezionare "sono un operatore economico"

4: Selezionare "Importare un DGUE"

5: Selezionare il file .xml scaricato e importare il file

6: Compilare i vari step previsti dal portale.

7: Giunti all'ultimo passaggio, cliccare su "Quadro Generale", il sistema restituisce un'anteprima del modello compilato.

8: Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere "Scaricare nel formato" e selezionare "entrambi";

9: Salvare sulla propria postazione di lavoro i due file (uno di nome espd-response.pdf e uno espdresponse.xml) e firmare digitalmente il solo file espd-response.pdf;

10: Salvare i due file (xml e pdf, il pdf firmato digitalmente) e inserirli all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

- In caso di mancato ricorso al modello di DGUE allegato B il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

- Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

- Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

- Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega la relativa documentazione elencata successivamente.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

- Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, c. 6, del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
- Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega la relativa documentazione elencata successivamente.

Parte III – Motivi di esclusione

- Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, c. 5 lett. f-bis e f-ter del Codice che sono inserite nell' allegato B.
- Nel caso di impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, c. 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), indica nell'allegato A gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica;
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:

- **nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE**, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- **nel caso di aggregazioni di imprese di rete** da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- **nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
- **nel caso di avvalimento** dalla ditta ausiliata e dalla/e ditta/e ausiliaria/e
- **nel caso di ricorso al subappalto** dal concorrente e dalle ditte subappaltatrici

17.5 PATTO D'INTEGRITÀ

L'operatore economico deve allegare, **a pena di esclusione**, il Patto d'integrità sottoscritto con firma digitale, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto.

In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritto da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato

17.6 GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente deve allegare un documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, c. 8 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.

17.7 (EVENTUALE) CERTIFICAZIONE ISO

L'operatore economico che volesse usufruire del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria ai sensi all'art. 93 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm dovrà dimostrare il possesso delle certificazioni allegando copia delle stesse accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale.

17.8 DOCUMENTO PASSOE

Al fine di poter permettere l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura attraverso il sistema AVCPASS, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, c. 2, e art. 216, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., l'operatore economico dovrà generare, stampare ed allegare il documento PASSoe, di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016. In aggiunta, il documento, dovrà contenere l'indicazione della eventuale ditta ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento e delle eventuali ditte subappaltatrici in caso ricorso al subappalto, come meglio specificato nel presente disciplinare di gara.

La procedura prevede modalità differenziate in caso di partecipazione singola, raggruppata o consorziata pertanto si rimanda alla sezione Manuali, Formazione e FAQ dedicate al sistema AVCPass presenti sul sito dell'A.N.A.C.

17.9 (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per ciascuna delle imprese mandanti e/o imprese esecutrici del contratto indicate nell'istanza di partecipazione di cui all'allegato A, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazioni della ditta mandante/esecutrice, redatte utilizzando preferibilmente il modulo "**Allegato A1**", sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore;
- 2) DGUE (**da compilarsi secondo le indicazioni di cui sopra**);
- 3) Patto d'integrità (**Allegato C**);
- 4) PASSoe della mandante e/o esecutrice;
- 5) A seconda del caso che ricorre la seguente documentazione:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- Atto costitutivo e/o statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- Atto costitutivo e/o statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai

singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- Copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

In caso di RTI costituito:

Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

In caso di RTI costituendo:

Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

17.10 (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente per ciascuna Ditta ausiliaria allega:

Dichiarazioni della ditta ausiliaria, redatte utilizzando preferibilmente il modulo "**Allegato A2**", sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore nelle modalità di cui al punto **18**, che contiene tra le altre le seguenti:

dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

DGUE a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla Parte II sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, ed alla parte VI.

Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Patto di integrità (**Allegato C**)
PASSoe dell'ausiliaria.

17.11 (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto, per ogni ditta subappaltatrice dovrà allegare:

1. DGUE a firma del subappaltatore, contenente le informazioni i cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.
2. **PASSoe** della ditta subappaltatrice. Non essendo presente la funzionalità per la generazione del PASSoe come subappaltatori è possibile generare il PASSoe utilizzando il

modulo previsto per RTI. Il concorrente genera la propria componente di PASSoe selezionando il ruolo di "Mandatario in RTI" e l'impresa subappaltatrice genera il PASSoe selezionando il ruolo di "Mandante in RTI". Prima di concludere la procedura nello spazio note indicare il ruolo delle ditte subappaltatrici.

18 CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA- OFFERTA TECNICA

La sezione denominata "Busta tecnica" – Offerta tecnica, dovrà contenere, a pena di esclusione:

Una relazione tecnica sintetica redatta secondo lo schema tecnico di cui all'art 20.1, composta da non più di 15 pagine (no fronte/retro) e redatto su carta formato A4, orientamento verticale, di massimo 40 righe per pagina, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante.

La relazione illustra i profili organizzativi e gestionali del servizio, con riferimento agli elementi assunti a valutazione secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente disciplinare di gara.

Allegati:

- Dichiarazione qualità e livello di "performance" del servizio (All. **A3**)
- Dichiarazione sui profili qualitativi e di alta formazione del gruppo di lavoro (All. **A5**)

La ditta potrà presentare elaborati tabellari e/o grafici dimostrativi di quanto illustrato nella relazione tecnica. **L'offerta tecnica dovrà essere redatta in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 20.1 del presente disciplinare, seguendo lo stesso schema di attribuzione dei punteggi.**

L'offerta tecnica, pena nullità dell'offerta stessa, dovrà essere redatta in lingua italiana e datata e sottoscritta digitalmente dal concorrente. Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, l'offerta tecnica dovrà essere presentata dalla sola Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande.

Qualora l'offerta tecnica contenga segreti tecnici o commerciali, dovrà essere prodotta eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, motivata e comprovata ex art. 53, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in cui si evidenziano le eventuali parti da secretare.

Nessun elemento riconducibile all'offerta economica potrà essere indicato nell'offerta tecnica, **pena l'esclusione.**

19 CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA - OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, nella sezione denominata "Busta Economica" – Offerta economica, dovrà inserire:

- l'offerta economica, ossia la dichiarazione, redatta secondo il modello di cui **all'allegato D**, in regola con il bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta con

l'indicazione in euro, in cifre ed in lettere, del costo proposto per il servizio oggetto dell'appalto. In caso di discordanza prevale l'offerta più vantaggiosa per l'Ente.

L'offerta sarà sottoscritta con firma digitale dal titolare della Ditta o dal Legale Rappresentante della Società o Ente Cooperativo e non potrà presentare correzioni o cancellazioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

- Nella formazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sui servizi oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dallo stesso soggetto remunerativo.
- **L'offerta dovrà contenere il ribasso unico percentuale di sconto praticato sul canone soggetto a ribasso di €. 1,10 giornaliero per abitante;**

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss., a pena di esclusione, nell'offerta dovranno essere specificamente **indicati i costi della sicurezza aziendali** che devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto. Nella formulazione del prezzo ribassato offerto, pertanto, il concorrente deve tenere conto dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività di impresa, connessi con l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. **L'offerta dovrà essere altresì corredata di una scheda che evidenzia l'analisi dell'offerta economica contenente tutte le giustificazioni relative alle voci di spesa che concorrono alla formazione del prezzo complessivo: il costo del personale, le spese per polizze assicurative, gli oneri di sicurezza aziendali, le spese generali, l'utile d'impresa ecc.**

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a:

- trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- oneri di sicurezza;
- oneri contributivi e previdenziali;
- qualunque altro onere che risulti obbligatorio in forza di legge.

20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi attribuiti secondo criteri di carattere qualitativo e quantitativo:

Criteria	Maximum score
Technical offer (Pt)	90
Economic offer (Pe)	10
Total (Ptot)	100

20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

The technical offer score is assigned based on the evaluation criteria listed in the table below with the relative distribution of scores.

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – VALORE MASSIMO 90/100

Each criterion is divided into sub-criteria and each of them is assigned a maximum score based on **motivational criteria** characterizing the qualitative and performance aspects of the service that the station intends to pursue, as summarized in the following summary schema:

	CRITERI O	PUNTEGGIO MASSIMO
1.	Qualità e livello di "performance" del servizio consulenziale ottenuto su esperienze pregresse SUAPE, quale interrelazione tra capacità dell'offerente e qualità dell'offerta;	10
2.	Aspetti qualitativi nell'organizzazione del servizio consulenziale di supporto SUAPE (capacità organizzativa e gestionale);	55
3.	Profili qualitativi e di alta formazione del gruppo di lavoro;	15
4.	Offerte migliorative (non aggiuntive)	10
	TOTALE	90

1. QUALITÀ E LIVELLO DI "PERFORMANCE" DEL SERVIZIO PIU' PERFORMANTE, OTTENUTO SU ESPERIENZE PREGRESSE SUAPE		
SUB-CRITERIO	INDICATORI	PUNTEGGIO MASSIMO
1.1 Performance valutate nella tempestività di risposta del servizio di supporto SUAPE entro 2gg lavorativi: stimata dallo scostamento temporale tra la data di	1.1a Percentuale di pratiche istruite entro 2 gg lavorativi: dal 80% al 85 %	5 punti

<i>trasmissione della pratica dall'utente sul portale, e la prima comunicazione su portale da parte del SUAPE, sia essa richiesta di regolarizzazione ("principio di soccorso istruttorio" per le pratiche carenti), sia di trasmissione di quelle regolari (dati tracciati sul portale). Tale performance è valutata su base percentuale annua, per un servizio SUAPE di almeno 1000 pratiche annue per ente, espletate nelle annualità 2018 e 2019. L'operatore economico produrrà una dichiarazione dettagliata (secondo il modello allegato A3) dove è indicato l'ente al quale si riferisce il servizio, il responsabile di servizio, annualità di riferimento, il N. di pratiche annue gestite, e percentuale di pratiche nei 2 gg lavorativi. Le dichiarazioni saranno verificate con gli Enti di competenza e il</i>	1.1b Percentuale di pratiche istruite entro 2 gg lavorativi: dal 85% al 90 %	7 punti	MAX 10 punti
	1.1c Percentuale di pratiche istruite entro 2 gg lavorativi: oltre il 90 %	10 punti	
TOTALE CRITERIO 1. LIVELLO DI "PERFORMANCE" DEL SERVIZIO SU ESPERIENZE PREGRESSE		15 PUNTI	

2. ASPETTI QUALITATIVI NELL' ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CONSULENZIALE DI SUPPORTO SUAPE		
SUB-CRITERIO	INDICATORI	PUNTEGGIO MASSIMO
2.1 Criteri di organizzazione generale del servizio , con riferimento alle attività previste nel capitolato, agli aspetti normativi cogenti, alle figure consulenziali proposte e relativi ruoli in conformità agli obiettivi di performance perseguiti dall'ente nell'esecuzione del servizio.	Descrizione del servizio di supporto: organizzazione, gestione e ottimizzazione delle risorse disponibili nell'attuazione delle attività previste dal capitolato: Adeguatezza, razionalizzazione e, implementazione ed efficacia delle azioni verso gli obiettivi da perseguire.	30 punti
2.2 Aspetti di dettaglio del servizio di consulenza Front Office: Punti di Forza proposti, aspetti operativi, aspetti procedurali, proposte per la gestione di casi particolari, pratiche complesse, azioni necessarie per il pieno adempimento delle recenti disposizioni normative.	Descrizione delle modalità esecutive dell'attività di consulenza del Front Office, dove devono essere definiti tutti gli aspetti di funzionamento dell'attività consulenziale, dei metodi gestionali da proporre in ottemperanza della norma e al soddisfacimento delle performance attese.	8 punti
2.3 Aspetti di dettaglio del servizio di consulenza Back Office: Punti di Forza proposti, aspetti operativi, aspetti procedurali, proposte per la gestione di casi particolari, pratiche complesse, azioni necessarie per il pieno adempimento delle	Descrizione delle modalità esecutive dell'attività di consulenza del Back Office, dove devono essere definiti tutti gli aspetti di funzionamento dell'attività operativa, dei metodi gestionali da proporre in ottemperanza della norma	7 punti

recenti disposizioni normative.	e al soddisfacimento delle performance attese.	
2.4 Strategie operative orientate a: - <i>Ridurre i tempi medi d'istruttoria;</i> - <i>Diminuzione delle pratiche irricevibili;</i> - <i>Incrementare l'efficacia nell'attività consulenziale e preistruttoria;</i> - <i>Migliorare i rapporti di interazione tra lo sportello e gli enti terzi territoriali;</i> - <i>Contribuire attivamente all'interazione diretta fra privato/imprenditore e pubblica amministrazione nella corretta attuazione degli interessi economici dei cittadini, quale valore di crescita sociale del Territorio".</i>	Descrizione delle modalità esecutive orientate a perseguire i caratteri fondanti del servizio di supporto in conformità alle norme di settore, alle attività del capitolato, agli aspetti di interazione tra P.A. e cittadino sul territorio, sul tessuto sociale urbano e dell'impresa.	10 punti
TOTALE CRITERIO 2. ASPETTI QUALITATIVI NELL' ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO		55 PUNTI

3. PROFILI QUALITATIVI E DI ALTA FORMAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO			
SUB-CRITERIO	INDICATORI	PUNTEGGIO MASSIMO	
3.1. Aspetti legati ai profili di elevata qualità professionale/esperienza delle figure impiegate nel servizio di supporto: fatti salvi i requisiti minimi d'accesso stabiliti al punto 7.3 del presente disciplinare, saranno valutate in aggiunta, il livello di esperienza maturato nella gestione del procedimento unico SUAP/SUAPE istituito ai sensi della L.R. n. 3/2008 e ss.mm.ii. previsti per le 3 figure. A parità di titoli di studio ammessi e n. minimo di 400 pratiche/annue operatore (per gli "operatori di sportello esperti"), sono valutati gli ulteriori anni di esperienza per operatore negli ultimi 10 anni (anno in cui è stato istituito il SUAP ai sensi della L.R. n. 3 /2008 e ss.mm.ii). <i>L'operatore economico allegnerà oltre i CV dettagliati delle figure previste, una dichiarazione autocertificativa di ciascuna figura individuata (secondo il modello allegato A5) dove sono indicati gli anni di esperienze maturate suddivisi per: Enti, ruolo, responsabile di servizio e periodo di riferimento. La dichiarazione dovrà</i>	3.1.a Da 3 a 5 anni di esperienza nel Procedimento Unico SUAP/SUAPE (1 punti a operatore)	Max 2 punti	Max 6 punti
	3.1.b Da 5 a 7 anni di esperienza nel Procedimento Unico SUAP/SUAPE (2 punti a operatore)	Max 4 punti	
	3.1.c Oltre 7 anni di esperienza nel Procedimento Unico SUAP/SUAPE (4 punti a operatore)	Max 6 punti	

<p><i>contenere altresì l'impegno da parte dell'operatore a svolgere l'incarico richiesto nel presente avviso. Le dichiarazioni saranno verificate con gli Enti di competenza.</i></p>			
<p>3.2. Risorse sostitutive: figure sostitutive di pari caratteristiche minime degli "operatori di sportello esperti" stabilite al punto 7.3 a garanzia del continuo standard elevato di servizio anche in casi di malattia, maternità imprevisti ecc. (Valutato per MAX 2 operatori) <i>L'operatore economico allegherà oltre i CV dettagliati delle figure previste, una dichiarazione autocertificativa di ciascuna figura individuata (secondo il modello allegato A5);</i></p>	<p>3.2.a – N. 1 operatore sostitutivo con le caratteristiche di "operatori di sportello esperti" stabilite al punto 7.3</p>	<p>1 punti</p>	<p>Max 2 punti</p>
	<p>3.1.b - N. 2 operatori sostitutivi con le caratteristiche di "operatori di sportello esperti" stabilite al punto 7.3</p>	<p>2 punti</p>	
<p>3.3. Profili di alta formazione del gruppo di lavoro - piano di formazione e specializzazioni; la valutazione è su 2 livelli: - il piano di formazione aggiornamento e specializzazione per gli operatori coinvolti nel servizio, da realizzare</p>	<p>3.3.a Dettagliare in maniera chiara l'organizzazione del piano di formazione aggiornamento e specializzazione per gli operatori coinvolti: tipologia dei corsi, titoli, argomenti trattati, durata e attestati previsti ecc.</p>	<p>3 punti</p>	

<p>nell'arco del periodo complessivo dell'appalto.</p> <p>- Gli attestati già conseguiti dagli operatori impiegati, nelle materie attinenti il servizio (si veda ad esempio l'art. 6 del Capitolato);</p> <p><i>Si terrà conto esclusivamente delle attività formative che abbiano attinenza con l'attività del servizio; non saranno considerate quelle obbligatorie per legge (Es. RSPP, primo soccorso ecc.)</i></p>	<p>3.3.b Saranno valutati tutti gli attestati di formazione nelle materie attinenti il servizio (si veda ad esempio l'art. 6 del Capitolato) e posseduti dagli operatori coinvolti.</p> <p>(0,5 punti per un massimo di 10 attestati complessivi).</p>	<p>4 punti</p>	<p>Max 7 punti</p>
<p>TOTALE CRITERIO 3. PROFILI QUALITATIVI E DI ALTA FORMAZIONE GRUPPO DI LAVORO</p>		<p>15 PUNTI</p>	

<p>4. OFFERTE MIGLIORATIVE</p>		
<p>SUB-CRITERIO</p>	<p>INDICATORI</p>	<p>PUNTEGGIO MASSIMO</p>
<p>4.1 Proposte migliorative – qualità e caratteri di organizzazione del servizio: nel rispetto alle attività richieste nel capitolato e orientate a perseguire il raggiungimento degli obiettivi in maniera concreta sugli indicatori di qualità e di performance del servizio</p>	<p>Gli aspetti migliorativi proposti devono essere pertinenti, tesi al miglioramento degli indici di qualità del servizio e non devono costituire elementi aggiuntivi tali da non garantire la corretta remunerazione del personale consulente impiegato, incidere sul budget di gara o sugli utenti finali. Verrà valutata la qualità e non la quantità, la concretezza e la fattibilità.</p>	<p>5</p>
<p>4.2 Proposte migliorative – qualità e caratteri di innovazione del servizio: eventuale proposte di carattere innovativo utili a perseguire meglio e più efficacemente gli obiettivi dell'Ente, nei vari ambiti di svolgimento del servizio.</p>	<p>Descrivere le proposte con carattere d'innovazione, orientate al miglior raggiungimento degli obiettivi dell'Ente; non devono costituire elementi aggiuntivi tali da non garantire la corretta remunerazione del personale consulente impiegato, incidere sul budget di gara o sugli utenti finali. Verrà valutata la qualità e non la quantità, la concretezza e la fattibilità.</p>	<p>5</p>
<p>TOTALE CRITERIO 4. OFFERTE MIGLIORATIVE</p>		<p>10 PUNTI</p>

<p><u>TOTALE VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA</u></p>	<p><u>90 PUNTI</u></p>
---	-------------------------------

N.B. Non verranno presi in considerazione elencazioni di attività che non sono attuabili in termini di tempo e organizzazione del servizio.

20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione procederà alla valutazione dell'offerta tecnica ai sensi dell'Allegato P del D.P.R. 207/2010. Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con l'applicazione del metodo aggregativo- compensatore, secondo la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum n [W_i \times V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale degli elementi/sub-elementi;

W_i = peso o punteggio attribuito all'elemento/sub-elemento (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento/sub-elemento (i) variabile tra zero e uno;

$\sum n$ = sommatoria.

I coefficienti $V_{(a)}$ i sono determinati, per quanto riguarda l'offerta tecnica, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari – per ciascun elemento/sub- elemento– secondo quanto di seguito specificato:

coefficiente	giudizio	Criterio metodologico
1,0	eccellente	l'argomento è trattato in maniera profonda e completa, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto e di altissimo livello qualitativo
0,9	ottimo	l'argomento è trattato ampiamente, contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di ottimo livello qualitativo
0,8	distinto	distinto – l'argomento è trattato diffusamente e contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di buon livello qualitativo
0,6	discreto	l'argomento è trattato adeguatamente e contiene discreti elementi di congruità con l'oggetto
0,5	Più che sufficiente	l'argomento è trattato adeguatamente e contiene più che apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto
0,4	sufficiente	l'argomento è trattato sinteticamente e contiene apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto

0,3	insufficiente	l'argomento trattato contiene pochi e più che minimi elementi di congruità con l'oggetto
0,2	scarso	l'argomento trattato contiene pochi e minimi elementi di congruità con l'oggetto;
0,1	inadeguato	l'argomento trattato contiene un solo e minimo elemento di congruità con l'oggetto
0	Non valutabile	l'argomento trattato non contiene alcun elemento di congruità con l'oggetto

Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione.

Ai fini dell'offerta non sono presi in considerazione eventuali contenuti della proposta progettuale che non si traducono in impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d'opera.

I coefficienti $V(a)_i$ da applicare nella formula verranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari mediante la seguente procedura: una volta terminata l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte di ogni commissario per tutti i sub-elementi per ognuna delle offerte dei concorrenti, si procederà, per ogni sub-elemento, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi. Pertanto per ciascun sub- elemento verrà individuata la media più alta che verrà posta uguale a 1 e si proporzioneranno a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate stabilendo così i punti da attribuire a ciascun sub-elemento. Successivamente, al fine di garantire il rispetto dei pesi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, si renderà necessario determinare i punti da attribuire a ciascun elemento tramite la riparametrazione dei punti attribuiti ai sub- elementi.

Si precisa che in presenza di una sola offerta non si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti ai sub elementi.

In base ai valori dei coefficienti definitivi $V(a)_i$ riparametrati e ai pesi W_i attribuiti a ciascun elemento si otterrà il punteggio tecnico complessivo di ciascuna ditta partecipante.

N.B. nella valutazione dell'offerta tecnica l'arrotondamento alla seconda cifra decimale riguarderà solo il punteggio tecnico finale.

20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il prezzo è comprensivo di tutti i costi connessi alla erogazione delle prestazioni, quali ad esempio costi di spostamento, modulistica e cancelleria, costo delle dotazioni strumentali ecc.

Al prezzo verrà assegnato un punteggio massimo di 10 punti attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$\begin{array}{ll}
 C_i & (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) & = & X * A_i / A_{\text{soglia}} \\
 C_i & (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) & = & X + (1.00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]
 \end{array}$$

Dove

C_i	=	coefficiente attribuito al concorrente iesimo
A_i	=	valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
A_{soglia}	=	media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X	=	0.90

A parità di punteggio l'appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: MODALITÀ DI APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE

La prima seduta pubblica avrà luogo **alle ore 16.00 del giorno 25/11/2020** presso la sede dell'Unione Comuni Marmilla sita in Sanluri in via Carlo Felice n. 267, attraverso la procedura presente nella piattaforma della centrale unica di committenza regionale "SardegnaCAT" e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della piattaforma Sardegna CAT.

In particolare, il RUP, in seduta pubblica, procederà all'apertura della "Busta di qualifica - Documentazione amministrativa" e ad effettuare le seguenti operazioni:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri,

esperti in appalti o nella materia oggetto dell'appalto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

23. APERTURA DELLE BUSTE TECNICA E DELLA BUSTA ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del Servizio e RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e le comunicherà nella piattaforma SardegnaCat.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a comunicare al RUP la proposta di aggiudicazione.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione,

chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, i casi di esclusione tempestivamente al RUP il quale procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

24 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice si procede alla valutazione della congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6 "La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Successivamente procede ai sensi del seguente articolo 22.

25 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, c. 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, c. 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 c. 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del c.

4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, c. 5 e 33, c. 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 c. 4-bis e 89 e dall'art. 92 c. 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, c. 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, c. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, c. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice,

nonché la un idoneo contratto di assicurazione R.C.T./R.C.O. per attività esercitata con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 2.000.000,00 che copra l'amministrazione da tutti i danni a cose e persone che possono derivare dall'esecuzione del contratto e che abbia durata pari a quella del contratto, come disposto all'art. 14 del capitolato speciale d'appalto.

Il contratto sarà stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art.216, c. 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€ 3.538,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, c. 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente a tutti gli effetti giuridici e amministrativi è quello di Cagliari.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

Il RUP

Il Responsabile del Servizio